

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA N. 4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 11.01.2018

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA o ALL'ESAME DI STATO

- 1) Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.
- 2) Prima di procedere alla valutazione, in sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20), nel rispetto delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (qualora le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell'alunno).
- 3) In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:
 - Risultati conseguiti nelle diverse discipline
 - Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri per la compilazione del giudizio finale.
 - Viene considerata **insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4**
 - Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare: - in presenza di **5 o più insufficienze lievi** - **in presenza di 2 o più insufficienze gravi accompagnate da una o più insufficienze lievi**
 - Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:
 - Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
 - Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
 - Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
 - Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 62/2017 e come evidenziato dalla Nota MIUR n.1865 del 10.10.2017:

"L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione"